



COMUNE DI BENEVELLO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11

OGGETTO:

**PRESA D'ATTO DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI PEF MTR-2
ARERA AGG. 2025 E APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARIFFE
TARI 2025**

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MORENA MATTIA - Sindaco	Sì
2. GALLESIO CHIARA - Vice Sindaco	Sì
3. TRAVERSA CRISTINA - Assessore	Sì
4. DE FABRI TIZIANA - Consigliere	Sì
5. CARBONE GIACONE SABINA - Consigliere	Sì
6. VIGOLUNGO PAOLO - Consigliere	Sì
7. VOERZIO ELISA - Consigliere	Sì
8.	
9.	
10.	
Totale Presenti: 7	
Totale Assenti: 0	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.sa Marta LUCCO CASTELLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MORENA MATTIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:
« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

DATO ATTO che con la presente deliberazione viene altresì approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2025;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 91.091,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2025, secondo gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57/2020/R/RIF del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 02/DRIF/2020 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata

dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;

CONSIDERATO che dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;
2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;
4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO di quanto sopra riportato, il PEF TARI 2025 (validato dall'Ente territorialmente competente, Consiglio di Amministrazione dell'ACEM in qualità di ETC ARERA in data 22/04/2024) è pari ad € 91.091,00, iva compresa, di cui €. 63.599,00 per costi variabili ed €. 27.492,00 per costi fissi;

CONSIDERATO CHE:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione,

fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2025 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) riportate nel prospetto che segue:

7) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,56835	0,47741	1,00	406,96955	0,29478	119,96648
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,56835	0,55698	1,60	406,96955	0,29478	191,94637
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,56835	0,61382	1,80	406,96955	0,29478	215,93967
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,56835	0,65929	2,20	406,96955	0,29478	263,92626
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,56835	0,70475	2,90	406,96955	0,29478	347,90280
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,56835	0,73886	3,40	406,96955	0,29478	407,88605

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,38351	0,12272	2,60	0,18375	0,47775
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,38351	0,25695	5,51	0,18375	1,01246
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,38351	0,14573	3,11	0,18375	0,57146
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,38351	0,11505	2,50	0,18375	0,45938
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,38351	0,41036	8,79	0,18375	1,61516
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,38351	0,30681	6,55	0,18375	1,20356
107-Case di cura e riposo	0,95	0,38351	0,36433	7,82	0,18375	1,43693
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,38351	0,38351	8,21	0,18375	1,50859
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,38351	0,21093	4,50	0,18375	0,82688
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,38351	0,33365	7,11	0,18375	1,30646
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,38351	0,41036	8,80	0,18375	1,61700
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,38351	0,27613	5,90	0,18375	1,08413
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,38351	0,35283	7,55	0,18375	1,38731
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,38351	0,16491	3,50	0,18375	0,64313
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,38351	0,21093	4,50	0,18375	0,82688
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,38351	1,85619	39,67	0,18375	7,28936
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,38351	1,39598	29,82	0,18375	5,47943
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,38351	0,67498	14,43	0,18375	2,65151
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,38351	0,59061	12,59	0,18375	2,31341
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,38351	2,32407	49,72	0,18375	9,13605
121-Discoteche, night club	1,04	0,38351	0,39885	8,56	0,18375	1,57290

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

RILEVATO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2025 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2024, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, come di seguito evidenziato;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: «*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*»

RICHIAMATI gli artt. 23, 24, 25, 26, 27 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

«1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

4. Le riduzioni sono applicate di regola a congruaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.»

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Cuneo;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e tecnico procedimentale ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con votazione unanime e favorevole espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** del PEF MTR-2 ARERA AGG. 2025 validato dall'Ente territorialmente competente, Consiglio di Amministrazione dell'ACEM in qualità di ETC ARERA in data 22/04/2024 pari ad € 91.091,00, iva compresa, di cui €. 63.599,00 per costi variabili ed €. 27.492,00 per costi fissi;
- 2) **DI APPROVARE** il Piano Finanziario per l'anno 2025 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI APPROVARE** per l'anno 2025, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

7) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,56835	0,47741	1,00	406,96955	0,29478	119,96648
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,56835	0,55698	1,60	406,96955	0,29478	191,94637
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,56835	0,61382	1,80	406,96955	0,29478	215,93967
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,56835	0,65929	2,20	406,96955	0,29478	263,92626
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,56835	0,70475	2,90	406,96955	0,29478	347,90280
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,56835	0,73886	3,40	406,96955	0,29478	407,88605

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,38351	0,12272	2,60	0,18375	0,47775
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,38351	0,25695	5,51	0,18375	1,01246
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,38351	0,14573	3,11	0,18375	0,57146
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,38351	0,11505	2,50	0,18375	0,45938
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,38351	0,41036	8,79	0,18375	1,61516
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,38351	0,30681	6,55	0,18375	1,20356
107-Case di cura e riposo	0,95	0,38351	0,36433	7,82	0,18375	1,43693
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,38351	0,38351	8,21	0,18375	1,50859
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,38351	0,21093	4,50	0,18375	0,82688
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,38351	0,33365	7,11	0,18375	1,30646
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,38351	0,41036	8,80	0,18375	1,61700
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,38351	0,27613	5,90	0,18375	1,08413
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,38351	0,35283	7,55	0,18375	1,38731
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,38351	0,16491	3,50	0,18375	0,64313
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,38351	0,21093	4,50	0,18375	0,82688
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,38351	1,85619	39,67	0,18375	7,28936
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,38351	1,39598	29,82	0,18375	5,47943
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,38351	0,67498	14,43	0,18375	2,65151
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,38351	0,59061	12,59	0,18375	2,31341
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,38351	2,32407	49,72	0,18375	9,13605
121-Discoteche, night club	1,04	0,38351	0,39885	8,56	0,18375	1,57290

La tariffa finale totale sarà data dalla somma della quota fissa e della quota variabile come calcolata nelle tabelle riportate sopra.

All'importo totale della tariffa andrà ancora sommato il tributo provinciale, pari al 5% dell'importo della tariffa.

3) **DI STABILIRE** le scadenze per il versamento di quanto dovuto in due rate annuali cadenti rispettivamente il 30 settembre 2025 e il 15 dicembre 2025;

4) **DI DARE ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Cuneo;

5) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, Con successiva ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000).

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
MORENA MATTIA

Il Segretario Comunale
Dott.sa Marta LUCCO CASTELLO

PARERI

Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (art. 49 e 151 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

- ☒ parere di regolarità tecnica: favorevole
- ☐ parere di regolarità contabile: favorevole
- ☐ parere di regolarità per la copertura finanziaria: favorevole

Il Responsabile del Servizio
MORENA MATTIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal al come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Benevello, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Marta LUCCO CASTELLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- ☐ Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Marta LUCCO CASTELLO

